



Maria Francesca Arcidiacono
NOTAIO

Esente dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 117/2017.

Repertorio n. 18.311

Raccolta n. 8.854

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno.

29 giugno 2022

In Gorizia, Borgo Castello n. 11, alle ore 18,55 (diciotto e cinquantacinque).

Innanzi a me **Maria Francesca Arcidiacono**, notaio in Gorizia, con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testimoni,

E' PRESENTE

* LIVIERO CLAUDIO, nato a Montefalcione (AV) il 9 febbraio 1957 e residente in Gorizia alla Via Cascino n. 5/C2, Codice Fiscale LVR CLD 57B09 F491C; il quale mi dichiara di intervenire nella sua veste di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata "**CENTRO CHITAR-RISTICO "MAURO GIULIANI"**" in breve "**C.C.M.G.**", con sede in Gorizia al Corso Italia n. 51, Codice Fiscale 91009280313, costituita con atto a rogito del Notaio Corrado Marrocco in data 3 dicembre 1991, Rep. n. 13.973, Racc. n. 2.566, registrato a Gorizia il 16 dicembre 1991 al n. 826.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

DICHIARA

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea in sede straordinaria della predetta associazione, e

RICHIEDE

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto il Presidente Claudio Liviero, il quale

CONSTATA

* che è presente l'intero Consiglio Direttivo in carica, composto da 3 (tre) membri, nelle persone di:

- se stesso, Presidente;
- Cavallo Giovannina, Consigliere;
- Agazzi Deborah, Consigliere;

* che sono presenti n. 7 (sette) soci aventi diritto a voto su n. 7 (sette) soci iscritti all'associazione con diritto di voto, e precisamente:

- se stesso;
- Cavallo Giovannina;
- Agazzi Deborah;
- Liviero Ksenia;

REGISTRATO

Gorizia li 05/07/2022

al n. 1404 Serie 1T

Atti Pubblici

Esatti € ESENTE

di cui trascr. //

di cui imp. bollo //

- Liviero Sophia;
- Falzari Diego;
- Tortora Giorgio;

* che per Liviero Ksenia e Liviero Sophia, in quanto minorenni, eserciterà il diritto di voto il genitore esercente la potestà Liviero Claudio, con delega della madre.

Stante quanto sopra, constatato il raggiungimento del quorum richiesto dal vigente statuto per la valida costituzione dell'Assemblea, nessuno opponendosi alla discussione, il Presidente dichiara valida l'Assemblea, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto al fine di adeguarlo alla normativa vigente in tema di associazioni di promozione sociale ed alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, a seguito della richiesta trasmessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio Politiche per il Terzo Settore, in data 21 marzo 2022;
2. Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Per l'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che il legislatore, con il D.Lgs. 117/2017, nel perseguimento del più ampio obiettivo di riformare l'intero impianto normativo degli enti del terzo settore, ha tra l'altro revisionato la disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Ricorda inoltre che, dopo l'adozione del D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 30 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, il 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

In esito al procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 54 del Codice del Terzo settore (Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS), informa il Presidente, la Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio Politiche del Terzo Settore, con comunicazione di data 21 marzo 2022, ha richiesto alcune modifiche statutarie.

A questo punto il Presidente fa una breve disamina delle modifiche richieste dalla Regione, modifiche che riguardano gli artt. 1, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 20, 21 e 22 dello Statuto, oltre all'introduzione di una specifica disciplina dei volontari ex art. 17 del CTS.

Il Presidente mi consegna quindi il testo di Statuto aggiornato, contenente le modifiche richieste dalla Regione, e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Invita quindi gli intervenuti a deliberare in merito all'approvazione del nuovo Statuto come sopra allegato.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- a) di aggiungere, alla denominazione dell'Associazione l'a-

cronimo "APS", e di modificare quindi la denominazione in **"CENTRO CHITARRISTICO "MAURO GIULIANI" APS" in breve "C.C.M.G. APS"** e di approvare in toto e senza emendamenti tutte le proposte di modifica richieste dalla Regione, e illustrate dal Presidente, e quindi di approvare il nuovo testo di Statuto come sopra allegato sotto la lettera "A";

b) di conferire al Consiglio Direttivo, e per esso al suo Presidente pro-tempore, o ad altro componente successivamente designato dal Consiglio stesso, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione a quanto deliberato, incluso il potere di apportare ai deliberati assembleari, e al testo dello Statuto approvato, ogni modifica e/o integrazione, che si rendesse necessaria od opportuna, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente, ai fini dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., in rappresentanza dell'Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,05 (diciannove e zero cinque).

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, ed in parte integrato a mano da me notaio su due fogli per sei facciate, ho dato lettura, senza l'allegato in quanto espressamente dispensato, al costituito che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 19,10 (diciannove e dieci).

Firmato: Claudio Liviero

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

Allegato "A" al n. 8.854 di Raccolta

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"CENTRO CHITARRISTICO "MAURO GIULIANI" APS"
in breve "C.C.M.G. APS"

PREAMBOLO

L'associazione culturale **"CENTRO CHITARRISTICO "MAURO GIULIANI"APS"** in breve **"C.C.M.G. APS"**, è stata costituita con atto a rogito del Notaio Corrado Marrocco in data 3 dicembre 1991, Rep. n. 13.973, Racc. n. 2.566, registrato a Gorizia il 16 dicembre 1991 al n. 826, e da allora opera ininterrottamente nel campo della musica e dell'arte in genere. La sua *riscrizione* risponde all'esigenza dell'adeguamento delle norme all'odierna realtà, agli elementi essenziali contenuti nella legge 7 dicembre 2000, n.383 sulle Associazioni di Promozione Sociale e alla conseguente decisione di richiedere l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, approvato con D.G.R. 868 del giorno 8 maggio 2014 (Regolamento per la tenuta del Registro delle A.P.S.).

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile ed in particolare dagli artt. 36 e ss. e dal D.Lgs. 117/2017 con la denominazione **"CENTRO CHITARRISTICO "MAURO GIULIANI" APS"** in breve **"C.C.M.G. APS"**.

ARTICOLO 2 = SEDE

L'Associazione ha la sede legale in Gorizia.

La sede potrà essere trasferita in altro luogo con semplice delibera dell'assemblea ordinaria, purchè nell'ambito del Comune di Gorizia. L'associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 = DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 = SCOPO

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione realizza i propri scopi mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dell'arte, della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017; in particolare l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, una o più delle seguenti attività:

- a)** l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b)** la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-

sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) la divulgazione della cultura musicale:

- * promuovendo ed organizzando corsi di insegnamento delle materie musicali a livello sia amatoriale sia professionale;

- * realizzando attività musicali e/o di carattere ad esse inerenti a livello locale, nazionale ed internazionale;

- * agevolando l'attività concertistica di giovani musicisti in Italia e all'estero;

- * favorendo l'inserimento degli alunni più dotati in complessi scolastici o gruppi culturali di maggiori possibilità;

e) la promozione e l'organizzazione di concerti, concorsi, festival, manifestazioni musicali, di arti visive, di ricerca e didattica, nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con le manifestazioni locali, nonché in occasione di eventi, nonché la promozione di iniziative culturali ed artistiche a ricaduta turistica;

f) la gestione di spazi per la didattica e lo spettacolo;

g) la diffusione di materiali promozionali;

h) l'organizzazione di conferenze, incontri, seminari, masterclasses, mostre, nonché l'istituzione di premi e borse di studio, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei per il conseguimento degli scopi sociali;

i) la promozione, della diffusione e dell'insegnamento della musica in sinergia con le istituzioni scolastiche ed universitarie, al fine di divenire il punto di riferimento culturale ed organizzativo della formazione musicale nel territorio provinciale sia a livello amatoriale che per coloro che intendessero proseguire gli studi a livello accademico universitario;

l) la stipula di convenzioni e di contratti con aziende e soggetti ed enti pubblici e privati collegati all'attività istituzionale;

m) la creazione di istituzioni e gruppi filodrammatici, bandistici, orchestrali e corali che svolgano la loro attività in attuazione degli scopi dell'Associazione;

n) l'organizzazione di attività di musicoterapia e simili per persone adulte, anziane e/o svantaggiate;

o) lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

p) la promozione e/o l'organizzazione di viaggi di studio, giornalieri e non, in Italia ed all'Estero, al fine di conoscere od approfondire la conoscenza e l'interscambio del patrimonio musicale e culturale in genere dei paesi visitati, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività musicale, culturale, artistica, turistica o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, nonché, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire e collaborare con altri organismi di cui condivide le finalità e metodi, collabo-

rare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento degli scopi statutarî ed effettuare attività accessorie e strumentali alle finalità istituzionali.

Si prevede, infine, una periodica attività informativa rivolta ai soci, relativamente all'attività dell'Associazione, tramite editoria tradizionale e multimediale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può in alcun caso ripartire fra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO II ASSOCIATI

ARTICOLO 5 = ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché nei limiti previsti dalla legge, che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'Associazione è composta da due categorie di associati:

- * ASSOCIATI ORDINARI;
- * ASSOCIATI BENEMERITI.

Essi sono iscritti in distinti registri associativi (ovvero in maniera distinta nell'unico registro degli associati) e partecipano a pieno titolo alla vita Associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per tutte le deliberazioni, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché il diritto all'elettorato attivo e passivo in riferimento agli organi dell'associazione.

In caso di associato minorenne, tutti i documenti, compresa la domanda di iscrizione, dovranno essere firmati dai genitori esercenti la potestà; gli associati minorenni esercitano il diritto di voto, e tutti gli altri diritti conseguenti alla qualifica di socio, per mezzo dei genitori esercenti la potestà.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei Libri dell'associazione, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consen-

tirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

ARTICOLO 6 = ASSOCIATI ORDINARI

Sono associati Ordinari le persone o gli enti che aderiscono all'Associazione prestando la loro attività a favore dell'Associazione conformemente allo spirito delle associazioni di promozione sociale, e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento.

L'ammissione avviene su domanda degli interessati.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo; l'eventuale mancato accoglimento deve essere motivato e comunicato nei termini di legge all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la decisione l'aspirante associato può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri di cui al successivo **art. 18**.

La decisione del Collegio dei Probiviri ha effetto decorsi i termini per l'appello di cui al comma precedente o dalla notifica al richiedente della decisione medesima.

ARTICOLO 7 = ASSOCIATI BENEMERITI

Sono associati Benemeriti:

- a)** le persone che hanno costituito l'Associazione;
- b)** gli ex Presidenti dell'Associazione;
- c)** le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera svolta a favore dell'Associazione.

In tal caso la qualifica viene assegnata con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 BIS - VOLONTARI

Per lo svolgimento delle proprie attività, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute

dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

ARTICOLO 8 = QUOTA ASSOCIATIVA

L'ammontare della quota associativa è deliberato annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota entro i termini e con le modalità prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 = OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'associato è obbligato:

- * all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- * a partecipare alla vita dell'Associazione;
- * a mantenere un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione;
- * a versare ogni anno, in un'unica soluzione, la quota annuale di associazione nella misura stabilita di anno in anno dall'Assemblea.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi, nè per successione a causa di morte, a titolo particolare e/o a titolo universale.

La quota o contributo associativo non è rivalutabile.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dall'associato a titolo di quota associativa.

ARTICOLO 10 = PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- * per decesso;
- * per recesso;
- * per esclusione.

L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'Associazione, non ha diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.

Ogni socio può **recedere** dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo provvede all'**esclusione** del socio in caso di mancato pagamento della quota sociale o qualora abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione ponendosi in contrasto con lo Statuto ed i regolamenti, anche con atti o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito, se possibile, il socio interessato.

Contro la decisione l'associato escluso può appellarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri di cui al successivo **art. 18**.

L'esclusione ha effetto decorsi i termini per l'appello di cui al comma precedente o, in caso di conferma dell'esclusione da parte del Collegio dei Probiviri, dalla notifica all'associato escluso, della decisione del Collegio medesimo.

TITOLO III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

ARTICOLO 11 = ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a)** L'Assemblea degli Associati;
- b)** Il Consiglio Direttivo;
- c)** Il Presidente;
- d)** Il Segretario Generale;
- e)** L'organo di Revisione legale dei conti;
- f)** Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito, con la sola eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute ed appositamente certificate nell'esercizio delle suddette cariche.

ARTICOLO 12 = ASSEMBLEA

L'assemblea è un organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento, se dovuto, della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta mediante raccomandata o posta elettronica spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, sia in prima che in eventuale seconda convocazione. L'avviso può eventualmente essere anche affisso presso la sede legale o pubblicato sul sito associativo. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria, oltre a quanto inderogabilmente previsto dalla legge, ed in particolare dal D.Lgs. 117/2017:

- 1) la modifica dello Statuto;
- 2) il trasferimento della sede legale in Comune diverso;
- 3) lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, che comunque sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari;
- 4) tutto quanto altro ad essa specificamente demandato dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio Direttivo.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria, oltre a quanto inderogabilmente previsto dalla legge, ed in particolare dal D.Lgs. 117/2017:

- a) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con rendiconto economico-finanziario della gestione e la relazione morale del Presidente;
- b) deliberare la quota associativa annuale e l'eventuale contributo spese, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento interno dell'Associazione;
- d) esaminare e decidere in merito ad ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) nominare il Consiglio Direttivo, il Revisore e il Collegio dei Probiviri.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato, munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una delega; può farsi rappresentare anche da membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in ordine alla responsabilità dei Consiglieri.

In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno degli associati e delibera validamente con maggioranza semplice.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sulle **modifiche** da apportare al presente statuto è indispensabile:

- 1) in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti;
- 2) in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per deliberare sullo **scioglimento** o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile, in prima ed in seconda convocazione, il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 13 = CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) (sempre numero dispari), incluso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati, secondo il numero determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo o consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

La convocazione della riunione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o posta elettronica, inviata agli associati almeno tre giorni prima; solo in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14 = POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Rientrano, tra i compiti e poteri del Consiglio Direttivo, oltre a quant'altro previsto dal presente statuto:

- a)** compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza dell'Assemblea;
- b)** redigere e presentare all'Assemblea degli associati il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- c)** redigere e presentare all'Assemblea degli associati il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d)** deliberare sull'ammissione e perdita della qualità degli associati, nei casi previsti dal presente Statuto;
- e)** redigere il regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f)** proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali e degli eventuali contributi spese di funzionamento;
- g)** deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- h)** nominare nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, ed il Direttore dei Corsi;
- i)** deliberare sulla programmazione e sul numero dei corsi per l'anno accademico che va ad iniziare, presentati dal Direttore dei Corsi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ARTICOLO 15 = RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

ARTICOLO 16 = SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'Associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

ARTICOLO 17 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. In tal caso il Collegio nominato elegge nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

Per la nomina, i requisiti e le funzioni si rinvia a quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del CTS.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ARTICOLO 18 = IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica 5 (cinque) anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, escluse quelle per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione del Collegio è inappellabile.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 19 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere approvato il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, mentre il bilancio consuntivo deve essere approvato entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

L'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dall'**art. 12** del presente Statuto.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi

di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa (nè all'atto dello scioglimento), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 20 = MEZZI FINANZIARI - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è composto da tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti, ivi compresi tutti i lasciti, le donazioni, i contributi di qualsiasi genere, le liberalità, le quote associative ed ogni altro bene che viene destinato all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Assemblea dei associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, dello Stato della Regione, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documenti programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

TITOLO V SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 21 = SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI NORME FINALI

ARTICOLO 22 = NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firmato: Claudio Liviero

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

